



Provvedimento adottato in aggiunta agli argomenti iscritti all'o.d.g.; ai sensi dell'art.3, ultimo comma, del Regolamento interno.

# REGIONE PUGLIA

Deliberazione della Giunta Regionale

N. **1070** del 19/06/2018 del Registro delle Deliberazioni

Codice CIFRA: FOP/DEL/2018/00009

**OGGETTO:** Reg. R. n. 28 del 18/12/2007 "Figura professionale operatore socio-sanitario". Approvazione dello schema di Regolamento di modifica, ai sensi dell'art. 44 della L.R. n. 7/2004 come modificato dalla L.R. n. 44/2014

L'anno 2018 addì 19 del mese di Giugno, in Bari, nella Sala delle adunanze, si è riunita la Giunta Regionale, previo regolare invito nelle persone dei Signori:

Sono presenti:		Sono assenti:	
Presidente	Michele Emiliano	Assessore	Loredana Capone
V.Presidente	Antonio Nunziante	Assessore	Raffaele Piemontese
Assessore	Leonardo di Gioia		
Assessore	Giovanni Giannini		
Assessore	Sebastiano Leo		
Assessore	Alfonsino Pisicchio		
Assessore	Salvatore Ruggeri		

Assiste alla seduta il Segretario Generale: Dott. Roberto Venneri

L'Assessore all'Istruzione, Lavoro e Formazione Professionale, Sebastiano Leo, di concerto con l'Assessore al Welfare, Salvatore Ruggeri, sulla base dell'istruttoria espletata dalla Dirigente della Sezione Formazione Professionale di concerto con la Dirigente della Sezione Inclusione Sociale Attiva e Innovazione Reti Sociali, come confermata dal Direttore del Dipartimento Sviluppo Economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro e del Direttore del Dipartimento Promozione della Salute, del Benessere sociale e dello Sport per tutti, riferiscono quanto segue.

Visto il Regolamento Regionale 18/12/2007, n. 28, "Figura professionale operatore sociosanitario";

Considerato che la dinamica del mercato del lavoro rispetto a questa figura professionale si conferma ancora particolarmente vivace, con una elevata domanda di nuovi Operatori Sociosanitari nelle strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche e privati e nelle equipie dei servizi territoriali, ma anche con una elevata domanda di formazione e di riqualificazione da parte di tanta forza lavoro;

Rilevato che, a distanza di un decennio di applicazione del Regolamento suddetto, le strutture regionali competenti hanno rilevato la necessità di apportare modifiche puntuali al testo, con i seguenti obiettivi:

- consentire che molti altri operatori in possesso di qualifiche professionali afferenti all'area dell'assistenza di base alla persona, oltre quelli in possesso di qualifica OTA, quali ad esempio OSA, ADeST, Assistente Familiare, possano accedere ai corsi di riqualificazione per il conseguimento della qualifica OSS, senza per questo dover rivolgersi ad opportunità formative fuori Regione;
- rendere disponibili sul territorio regionale i servizi di validazione e certificazione di competenze, come definiti dalle recenti norme nazionali e regionali in materia, al fine di consentire che, anche l'esperienza lavorativa acquisita con mansioni da operatore dell'assistenza sociosanitaria possa essere formalmente riconosciuta, per l'accesso ai corsi di riqualificazione per il conseguimento della qualifica OSS;
- semplificare la composizione delle Commissioni di Esame, con specifico riferimento alla presenza di componenti designati da ben tre Assessorati regionali, confermando la centralità dell'Assessorato alla Formazione professionale della Regione Puglia, anche in considerazione del loro carattere eminentemente territoriale;
- adeguare dal punto di vista lessicale il regolamento, in coerenza con la normativa regionale in materia di accreditamento degli organismi formativi.

Rinviando all'Allegato A per la relazione illustrativa e il testo di proposta di modifica al Regolamento n. 28/2007, si precisa che le modifiche e le integrazioni necessarie conservano e confermano l'impianto complessivo del Regolamento regionale ed intervengono in particolare a:

- modificare la terminologia utilizzata nel regolamento in coerenza con la normativa regionale in materia di accreditamento degli organismi formativi (Art. 3, comma 1 e comma 2 e Art. 14, comma 2);



- modificare la composizione delle commissioni di esame per il rilascio dell'attestato finale (art. 12 comma 2)
- integrare le qualifiche professionali riconosciute per le priorità di accesso ai corsi di formazione per la riqualificazione (art. 12 comma 6)
- riconoscere l'esperienza professionale acquisita, riconosciuta e certificata, per l'accesso alle misure compensative rivolte al conseguimento della qualifica mediante completamento del percorso formativo (art. 13 comma 1).

L'iter di approvazione del Regolamento Regionale di modifica del Regolamento Regionale n. 28/2007 si svilupperà in coerenza con quanto disposto all'art. 44 comma 2 della l.r. n. 7/2004 (Statuto Regionale), come modificato dalla l.r. n. 44/2014, al fine di assicurare il pieno coinvolgimento della Commissione Consiliare III del Consiglio Regionale, ma anche di assicurare che entro il mese di luglio 2018 le modifiche al Regolamento R. n. 28/2007 siano operative, al fine di dare accesso al più presto alle opportunità formative in corso di attivazione a valere sulle risorse del FSE.

Infatti il comma 2 dell'art. 44 dello Statuto Regionale (come modificato con l.r. n. 44/2014) così recita: "2. I regolamenti sono sottoposti al parere preventivo obbligatorio, non vincolante, delle Commissioni consiliari permanenti competenti per materia, che si esprimono entro il termine di trenta giorni, decorso il quale si intende favorevole. In caso di necessità e urgenza il termine è ridotto a quindici giorni".

Tanto premesso e considerato, si propone alla Giunta Regionale di approvare lo schema di Regolamento Regionale a modifica del Reg. R. n. 28/2007, di disciplina della "Figura professionale di Operatore Sociosanitario", come riportato in Allegato A alla presente proposta di deliberazione, per farne parte integrante e sostanziale.

#### **COPERTURA FINANZIARIA ai sensi della L.R. n. 28/2001 e s.m.i.**

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del Bilancio Regionale.

Il presente provvedimento è di competenza della Giunta Regionale ai sensi delle leggi costituzionali n. 1/1999 e n. 3/2001 nonché dell'art. 44 comma 1 e comma 4 lett. e) dello Statuto della Regione Puglia (legge regionale n. 12 maggio 2004, n. 7), e s.m.i. con l.r. n. 44/2014.

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta l'adozione del presente provvedimento.


#### **LA GIUNTA**

- udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore relatore;
- vista la sottoscrizione posta in calce al presente schema dai dirigenti delle strutture preposte;
- A voti unanimi espressi nei modi di legge ;




**DELIBERA**

- Di fare propria la relazione dell'Assessore proponente, che qui si intende integralmente riportata e trascritta;
- Di approvare l'allegato schema di Regolamento Regionale a modifica del Reg. R. n. 28/2007, come riportato in Allegato A alla presente proposta di deliberazione, per farne parte integrante e sostanziale;
- Di attestare le ragioni di necessità e urgenza per l'applicazione del comma 2 dell'art. 44 dello Statuto regionale, come modificato con l.r. n. 44/2014;
- Di trasmettere il presente Atto, per il tramite del Segretariato Generale della Giunta Regionale, al Presidente del Consiglio Regionale per l'acquisizione, prima della definitiva approvazione, del parere preventivo obbligatorio non vincolante della Commissione competente per materia, nei modi e nei termini di cui all'art.44 della legge regionale n. 7/2004, come modificato dall'art.3 della L.R. n. 44/2014;
- di riservarsi ogni ulteriore determinazione a seguito del parere espresso dalla competente commissione consiliare, ovvero del decorso del termine di cui al citato articolo 44 comma 2 dello Statuto regionale, per l'approvazione definitiva del Regolamento.

<p style="text-align: center;"><b>IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA</b>  <small>Il Segretario Generale</small>          della Giunta Regionale          Dott. Roberto Fenneri</p> 	<p style="text-align: center;"><b>IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA</b></p> <p style="text-align: center;">dott. MICHELE EMILIANO</p> 
--	---


I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio affidato è stato espletato nel rispetto della vigente normativa regionale, nazionale e Comunitaria e che il presente schema di provvedimento predisposto ai fini dell'adozione dell'atto finale da parte della Giunta regionale, è conforme alle risultanze istruttorie.

Responsabile Sub Azione  
 (dr.ssa Rossana Ercolano)




---


LA DIRIGENTE DELLA SEZIONE  
 FORMAZIONE PROFESSIONALE  
 (dr.ssa Anna LOBOSCO)




---

per il concerto


LA DIRIGENTE DELLA SEZIONE INCLUSIONE SOCIALE  
 ATTIVA E INNOVAZIONE RETI SOCIALI  
 (dr.ssa Anna Maria CANDELA)




---

I sottoscritti Direttori di Dipartimento non ravvisano la necessità di esprimere sulla proposta di delibera osservazioni ai sensi del D.P.G.R. n. 443/2015 e del D.P.G.R. n. 304/2016.

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO,  
INNOVAZIONE, ISTRUZIONE, FORMAZIONE E LAVORO  
(Prof. Ing. Domenico Laforgia)



IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO POLITICHE DELLA  
SALUTE, BENESSERE SOCIALE E SPORT PER TUTTI  
(Dott. Giancarlo Ruscitti)



L'ASSESSORE ALLA FORMAZIONE E LAVORO

Sebastiano Ledda



L'ASSESSORE AL WELFARE

Salvatore Ruggeri



Il Presente provvedimento è esecutivo

Il Segretario della Giunta

Dott. Roberto Venneri



### Relazione illustrativa

Il Regolamento Regionale n. 28/2017 fu adottato dalla Regione Puglia allo scopo di dare applicazione a quanto stabilito in sede di Conferenza Stato-Regioni del 22 febbraio 2001 in conformità ai contenuti degli artt. da 1 a 13 del Decreto 18 febbraio 2000 del Ministero della Sanità di concerto con il Ministro della solidarietà sociale, relativamente alla figura e, relativo ordinamento didattico, dell'Operatore Socio Sanitario.

Nel corso dei dieci anni trascorsi dalla sua adozione, il Regolamento ha dato modo di formare sul territorio tanto i soggetti disoccupati e inoccupati, allo scopo di fornire una qualifica professionale regionale spendibile quale titolo spendibile nel settore professionale socio-sanitario, quanto il personale delle aziende/istituzioni pubbliche e/o private operanti nei servizi socio sanitari, per i quali veniva manifestata l'esigenza di riqualificazione verso la nuova figura.

Recenti norme hanno innovato la materia della formazione professionale attraverso l'introduzione di disposizioni, procedure e strumenti unitari per la certificazione: nello specifico, la Legge 28 giugno 2012, n. 92 "Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita", il D.Lgs.16 gennaio 2013, n.13 "Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l'individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze, a norma dell'articolo 4, commi 58 e 68, della legge 28 giugno 2012, n. 92.", il Decreto Ministero del lavoro e delle politiche sociali di concerto con MIUR, del 30 giugno 2015 "Definizione di un quadro operativo per il riconoscimento a livello nazionale delle qualificazioni regionali e delle relative competenze, nell'ambito del Repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13."

In ambito regionale, con D.G.R. n. 1147/2016 avente ad oggetto "Approvazione delle "Linee Guida per la costruzione del Sistema di Validazione e Certificazione delle Competenze della Regione Puglia (SVCC-RP)", sono state adottate le scelte e gli indirizzi regionali per dare avvio a tale sistema.

Inoltre, in ottemperanza al dettato normativo, con DGR n. 327 del 07 marzo 2013 la regione ha disposto l'Istituzione del Repertorio Regionale delle Figure Professionali (RRFP), che rappresenta il riferimento richiesto dalle norme per l'individuazione, validazione e certificazione delle competenze. Tra le varie figure introdotte negli anni nel Repertorio, con D.G.R. n. 2472 del 17 dicembre 2013 si rileva l'"Approvazione degli standard formativi della qualifica di Operatore/Operatrice per le attività di assistenza familiare".

Per quanto sopra occorre, pertanto, introdurre delle modifiche al Regolamento Regionale n. 28/2017 allo scopo di rendere operativa la possibilità per soggetti in possesso di esperienza (c.d. competenze non formali/informali) afferente a figure similari all'O.S.S., come ad esempio l'Assistente familiare, di vedersi riconosciute tali competenze/qualifiche sulla base dell'attivazione dei servizi c.d. di individuazione e validazione. Tanto allo scopo di poter accedere alle misure compensative previste dal regolamento stesso.



Handwritten signature or mark.

Ulteriori modifiche al regolamento impattano sulla composizione delle Commissioni per l'esame finale (art. 12) che, alla luce dell'applicazione della norma, negli anni è risultata essere ridondante rispetto alla presenza dell'amministrazione regionale.

Inoltre, si segnalano alcune modifiche di natura meramente formale che attengono al lessico del sistema della formazione professionale, modificatosi nel corso degli anni per effetto di nuove disposizioni (ad esempio definizione di Organismi accreditati come da DGR n. 195 del 31/01/2012 e s.m.i.).



Handwritten signature or mark.

## Schema di Regolamento Regionale

## Modifiche al REGOLAMENTO REGIONALE 18 dicembre 2007, n. 28

## "Figura Professionale Operatore Socio-Sanitario"

## Art. 1

## (Modifiche all'art. 3 del Reg. R. n. 28/2007)

1. All'articolo 3, comma 1 del Reg. R. n. 28/2007, le parole "enti accreditati dal Settore Formazione Professionale", vengono sostituite dalle seguenti: "organismi accreditati dalla Sezione Formazione Professionale".
2. All'articolo 3, comma 2 del Reg. R. n. 28/2007, le parole "il Settore" vengono sostituite dalle seguenti: "la Sezione".

## Art. 2

## (Modifiche all'art. 12 del Reg. R. n. 28/2007)

1. All'articolo 12 del Reg. R. n. 28/2007 il comma 2 è interamente sostituito come segue:  
*Al termine del corso gli allievi sono sottoposti ad una prova teorica ed a una prova pratica da parte di una apposita commissione di esame così costituita:*  
**PRESIDENTE:**  
*- Direttore Generale o suo delegato, per la ASL competente rispetto alla sede delle attività formative*  
**COMPONENTE:**  
*- Direttore Sanitario o suo delegato;*  
**COMPONENTE:**  
*- Direttore del corso o un Docente del corso;*  
**COMPONENTE:**  
*- Rappresentante designato dall'Assessorato alla Formazione Professionale;*  
**COMPONENTE:**  
*- Rappresentante della Federazione Nazionale degli Ordini delle Professioni Infermieristiche;*  
**COMPONENTE:**  
*- Rappresentante dell'Ordine Regionale degli Assistenti Sociali;*  
**SEGRETARIO:**  
*- Funzionario di Cat. D) formalmente incaricato dal Direttore Generale.*
2. All'articolo 12, comma 6 del Reg. R. n. 28/2007, al punto 1 dell'elenco, dopo le parole "attestato di O.T.A.", vengono aggiunte le seguenti parole: *O.S.A., A.D.e.S.T. di Assistente familiare.*



*[Handwritten signature]*

3. All'articolo 12, comma 6 del Reg. R. n. 28/2007, il punto 6 dell'elenco, è così sostituito: 6) *personale dipendente a tempo determinato in servizio in possesso dell'attestato di O.S.A o di Assistente familiare;*
4. All'articolo 12, comma 6 del Reg. R. n. 28/2007, al punto 7 dell'elenco, dopo le parole "oppure di O.S.A.", vengono aggiunte le seguenti parole: "*o di assistente familiare*".
5. All'articolo 12, comma 6 del Reg. R. n. 28/2007, il punto 8 dell'elenco, prima delle parole "Aspiranti esterni", viene aggiunta la seguente parola: "*altri*".

### Art. 3

#### (Modifiche all'art. 13 del Reg. R. n. 28/2007)

1. All'articolo 13 del Reg. R. n. 28/2007 il comma 1 è così sostituito:

*Al fine di disporre all'interno del sistema dei servizi di una figura unica dedicata all'assistenza di base alla persona, con qualifica di Operatore Socio Sanitario, è necessario realizzare, nell'ambito della formazione sul lavoro, misure compensative rivolte agli operatori in servizio presso le Aziende del S.S.R, nonché per il personale delle strutture sanitarie ospedaliere private e degli Enti Ecclesiastici, delle strutture a carattere sociosanitario e socio assistenziale per gli anziani, i disabili, gli utenti psichiatrici e con dipendenze patologiche, a titolarità pubblica o privata, in possesso di qualifica di O.T.A., di O.S.A., A.D.eS.T. o di Assistente familiare o di qualifiche che facciano riferimento a profili nell'ambito sociale o sociosanitario. Dette misure compensative sono altresì rivolte al personale che, a seguito di percorsi di individuazione e validazione delle competenze secondo le disposizioni nazionali e regionali in materia, possa vantare esperienza lavorativa tale da aver consentito l'acquisizione di competenze riconoscibili in termini di crediti formativi. La misura compensativa prevederà la frequenza di un corso di formazione integrativo, subordinato al preventivo riconoscimento dei crediti relativi alle qualificazioni o alle competenze già possedute, con riferimento al programma didattico rispetto all'Allegato C) del presente regolamento.*

### Art. 4

#### (Modifiche all'art. 14, comma 2, del Reg. R. n. 28/2007)

1. All'articolo 12, comma 2 del Reg. R. n. 28/2007, le parole "il Settore" vengono sostituite dalle seguenti: "*la Sezione*".
2. All'articolo 12, comma 2 del Reg. R. n. 28/2007, la parola "Enti" viene sostituita dalla seguente "*Organismi*".

Il presente allegato è  
composto di n. 1  
fascicolo.

DIRIGENTE DELLA SEZIONE  
Formazione Professionale  
Dott.ssa A. LOBOSCO





Allegato unico alla deliberazione  
n. 1070 del 18/06/2018  
composta da n. 4 punti facciate  
Il Segretario della G.R.

Dot. Roberto Veneri  
*Roberto Veneri*